

Funzioni e convocazioni dell'assemblea di una cooperativa sociale s.r.l.

L'articolo analizza il funzionamento dell'assemblea di una cooperativa sociale c.d. società a responsabilità limitata. L'analisi viene condotta attraverso il rinvio alle formule più utilizzate nella pratica.

Nelle cooperative sociali che adottano le norme sulle società a responsabilità limitata non esiste la rigida divisione di poteri fra amministratori e soci che invece caratterizza le cooperative s.p.a.

Un ruolo fondamentale è perciò svolto dallo **statuto**, che ha una certa libertà nel disciplinare la **distribuzione delle competenze** tra soci e amministratori.

In particolare, secondo quanto previsto dalle norme sulle s.r.l., i soci decidono sulle **materie riservate alla loro competenza** dall'atto costitutivo, nonché sugli **argomenti** che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione (art. 2479, comma 1, c.c.) (Tavola n. 1).

Sono, inoltre, **sempre riservate alla competenza dei soci**¹:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477;

- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

A queste materie se ne devono aggiungere altre, attribuite alla competenza dei soci da **specifiche disposizioni** in materia di cooperative:

- approvazione dei regolamenti che disciplinano l'**attività mutualistica** con i soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie (art. 2521, comma 5, c.c.);
- **autorizzazione dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione** su proposta motivata degli amministratori (art. 2528, comma 4, c.c.);
- deliberazione sulle **domande di ammissione non accolte** (art. 2528, comma 2, c.c.);
- deliberazione sull'**esclusione**, se lo prevede lo statuto (art. 2533, comma 2, c.c.);
- deliberazione dell'eventuale **ripartizione dei ristorni** a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari (art. 2545-*sexies*, comma 3, c.c.);
- approvazione annuale degli **stati di attuazione dei programmi pluriennali**, nel caso di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa (art. 5, comma 3, legge n. 59/1992).

Modalità di decisione

Molto ampi sono gli spazi riservati all'autonomia statutaria nel disciplinare le modalità attraverso le quali i so-

* Dottore commercialista in Ancona.

1 Cfr. art. 2479, comma 2.

Tavola n. 1 – Le competenze dei soci



ci possono assumere le decisioni riservate o sottoposte alla loro competenza.

In particolare, lo statuto può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate con il sistema della consultazione scritta (v. Modelli n. 1 a pag. 518 e Modello n. 2 a pag. 520) o del consenso espresso per iscritto (v. Modello n. 3 a pag. 521) (c.d. **metodi referendari**), fermo restando che dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa (art. 2479, comma 3, c.c.). La **rinuncia al metodo assembleare**, comunque, al fine di evitare incertezze, richiede che l'atto costitutivo regolamenti in maniera rigorosa le modalità e le procedure di assunzione delle decisioni (Tavola n. 2).

In particolare, è opportuno che l'**autonomia statutaria** disciplini in maniera compiuta i seguenti aspetti:

- la forma della consultazione o della raccolta delle manifestazioni di volontà;
- i soggetti che possono sollecitare l'apertura del procedimento decisionale extra-assembleare;
- i limiti temporali entro i quali il consenso deve essere manifestato;
- l'eventuale revocabilità del consenso.

Non tutte le decisioni dei soci, tuttavia, possono essere prese con le modalità semplificate di cui si è appena detto.

In primo luogo, se l'atto costitutivo non le autorizza, tutte le decisioni dovranno essere adottate con il **procedimento assembleare** (art. 2479, comma 4, c.c.).

In secondo luogo, anche qualora tale possibilità sia prevista, il metodo assembleare è l'unico possibile:

- a) per le seguenti decisioni:
- **modificazione dell'atto costitutivo** (artt. 2479, comma 4, e 2480 c.c.);
 - **approvazione di operazioni** che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci (art. 2479, comma 4, c.c.);

- determinazione dei provvedimenti da assumersi **in presenza di perdite** che incidono sul capitale per oltre un terzo;
- **scioglimento anticipato** della società (art. 2482-bis c.c.);
- nomina e revoca dei liquidatori e determinazione dei criteri di **liquidazione** (art. 2484, comma 1, n. 6);
- approvazione della proposta di **concordato preventivo o fallimentare** (artt. 152 e 161 l. fall.);
- domanda di ammissione ad **amministrazione controllata** (art. 187, legge fall.);
- conferimento e revoca dell'incarico di **revisione del bilancio** di esercizio e del bilancio consolidato (artt. 159 e 165 T.U.E);

- b) quando tale metodo sia **richiesto da uno o più amministratori**, o da un numero di **soci che rappresentano almeno un terzo del capitale** sociale (v. Modello n. 4 a pag. 522) (art. 2479, comma 4, c.c.).

Rappresentanza in assemblea

L'art. 2539 c.c. disciplina la rappresentanza in assemblea esclusivamente con riferimento alle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni.

Alle cooperative s.r.l., invece, dovrebbe applicarsi l'art. 2479-bis, secondo il quale, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, primo comma, n. 2. Il ricorso a **procure di voto**, a meno di ritenere inapplicabile tale norma alle cooperative s.r.l., sembrerebbe non incontrare alcun limite di legge: **limiti** quantitativi o soggettivi potrebbero tutt'al più essere previsti dallo statuto.

Tavola n. 2 - I metodi decisionali

